

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 335)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BALDINI, SPIGAROLI, BARTOLOMEI, COLLEONI**
e **VENTURI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 NOVEMBRE 1968

Istituzione del servizio di orientamento scolastico e professionale

ONOREVOLI SENATORI. — Da oltre un decennio lo Stato ha svolto una vasta politica di sviluppo dei mezzi di istruzione allo scopo di offrire a tutti i giovani il maggior numero di scuole per i più vari indirizzi; ma, agli effetti della costituzione di un vero ed organico sistema scolastico, all'aumento del numero delle scuole non fa riscontro l'esistenza di un efficiente servizio di orientamento scolastico e professionale, che assista, cioè, i giovani nella scelta del tipo di scuola, nel superamento delle varie difficoltà che essi possono incontrare nel loro processo di maturazione e di ambientamento e, infine, nella scelta della professione più rispondente alle caratteristiche psicologiche e fisiologiche della persona e alle condizioni sociali, professionali ed economiche del suo ambiente.

Si manifesta perciò indilazionabile un deciso intervento dello Stato, come del resto è avvenuto da tempo nelle nazioni più progredite. Basti, in proposito, considerare che leggi organiche e validamente sperimentate vigono da vari decenni in materia nella vicina Francia, in Svizzera, in Germania, in Inghilterra, nel Belgio, negli Stati nordici. In un solo anno 19.000 consiglieri di orientamento hanno assistito 3.500.000 alunni negli Stati Uniti, 1.100 consiglieri ne hanno

assistiti 1.300.000 nella Germania occidentale e 628 consiglieri ne hanno assistiti 288 mila in Francia. La diversità di percentuale è dovuta a metodi di lavoro diversi.

Il disegno di legge che si presenta mira appunto a risolvere in un modo apprezzabile anche da noi tale problema. Esso prevede la istituzione di un organico servizio alle dipendenze del Ministero della pubblica istruzione articolato su due organi essenziali: i centri di orientamento scolastico e professionale e le circoscrizioni ispettive.

I centri di orientamento scolastico e professionale sono organi, in cui un gruppo di specialisti, gratuitamente a disposizione dei giovani, è in grado di esaminare gli aspetti fisiologici, psicologici, sociali, familiari, pedagogici, economici e professionali dei problemi manifestati dai giovani, per studiare con essi le possibili soluzioni e per assisterli nella attuazione delle scelte liberamente operate. Per i centri non statali si prevede un'autorizzazione da parte del Ministero della pubblica istruzione che salvaguardi la buona fede e gli interessi della gioventù dall'insufficienza tecnica.

Una serie di circoscrizioni ispettive, che coprano tutto il territorio dello Stato, tende ad assicurare il formale funzionamento dei centri di orientamento scolastico e pro-

fessionale, sorvegliandone l'efficienza, assistendoli tecnicamente e facilitandone i rapporti con le varie istituzioni scolastiche, economiche e sociali.

Il disegno di legge prevede quattro ruoli di personale specializzato assimilato, per quanto concerne il trattamento economico, al personale insegnante. I modi di accesso a tali ruoli e di promozione da un coefficiente all'altro saranno stabiliti da un regolamento che il Governo adotterà tenendo presenti le norme che regolano il personale insegnante.

Tale regolamento stabilirà anche i criteri di funzionamento dei centri e degli ispettorati e regolerà gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di consigliere di orientamento.

In considerazione del fatto che sono at-

tualmente in funzione circa 60 centri di orientamento scolastico e professionale, finanziati dal Ministero della pubblica istruzione, centri che potrebbero costituire il primo nucleo sul quale sviluppare il nuovo servizio previsto dal presente disegno di legge, è stata inclusa nel disegno di legge stesso una norma transitoria diretta a favorire il passaggio allo Stato dei centri con il relativo personale.

La spesa, che si prevede a carico dello Stato per l'istituzione del servizio di orientamento scolastico e professionale, almeno per una prima serie di anni è di lire 800 milioni, somma certamente di limitata entità ove si considerino l'importanza e il valore educativo e sociale dell'orientamento scolastico e professionale. A questa si provvede con i fondi previsti dall'articolo 21 della legge 31 ottobre 1966, n. 942.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'orientamento scolastico e professionale è realizzato nell'ambito della scuola mercè l'opera individuale e collegiale del preside e degli insegnanti delle varie discipline ed in particolare di un insegnante, scelto tra costoro, che assuma le funzioni di insegnante-consigliere e che, pertanto, in base alla sua specifica preparazione e con l'assistenza e la collaborazione tecnica del centro di orientamento scolastico e professionale, di cui al seguente articolo 2, predisponga annualmente un programma di azione orientativa nella scuola da attuare previa approvazione del collegio dei professori e del comitato scuola-famiglia.

L'insegnante consigliere è scelto dal collegio dei professori ed è retribuito per l'attività che esplica oltre il suo ordinario servizio di insegnante con un compenso mensile, per i soli mesi in cui svolge tale attività, che sarà determinato dal comitato scuola-famiglia in base alle disponibilità di bilan-

cio della cassa scolastica che dovrà corrispondere.

Le scuole statali d'istruzione secondaria superiore e artistica, quando il numero degli alunni frequentanti superi le 1.000 unità, possono chiedere al Ministero della pubblica istruzione che un insegnante di ruolo, avente appropriata preparazione e attitudine allo svolgimento delle funzioni di insegnante-consigliere venga esonerato dall'insegnamento della disciplina o delle discipline di cui è titolare per assumere tali funzioni.

Art. 2.

I centri statali di orientamento scolastico e professionale sono istituiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quello del tesoro, in ragione almeno di uno per provincia.

Per il funzionamento dei primi quaranta centri di orientamento scolastico e professionale sono istituiti presso il Ministero della pubblica istruzione i seguenti quattro ruoli nazionali di personale dell'orientamento scolastico e professionale:

a) il ruolo dei consiglieri di orientamento scolastico e professionale, che comprende 140 posti, così distribuiti nei vari gradi:

40 posti di direttore di centro, di grado corrispondente a preside di 1^a categoria con 1^a classe di stipendio;

100 posti di consigliere di orientamento, con sviluppo di carriera corrispondente a quello dei professori di ruolo A;

b) il ruolo dei medici di orientamento scolastico e professionale, che comprende 40 posti di medico per l'orientamento scolastico e professionale, con sviluppo di carriera corrispondente a quello dei professori di ruolo A;

c) il ruolo degli psicometristi addetti ai centri di orientamento scolastico e professionale che comprende 50 posti con sviluppo di carriera corrispondente a quello dei professori di ruolo C;

d) il ruolo degli assistenti sociali per l'orientamento scolastico e professionale, che comprende 50 posti, con sviluppo di car-

riera corrispondente a quello dei professori di ruolo C.

Inoltre al ruolo degli ispettori centrali del Ministero della pubblica istruzione sono aggiunti:

3 posti di ispettore centrale per l'orientamento scolastico e professionale, ai quali può accedere, mediante concorso per titoli integrato da colloquio, il personale di ruolo provvisto di laurea appartenente al ruolo dei consiglieri di orientamento scolastico e professionale di cui alla precedente lettera *a*) con almeno 14 anni di servizio ovvero ad una delle categorie indicate nel primo comma dell'articolo 276 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che abbia almeno cinque anni di servizio prestato nei centri di orientamento;

3 posti di ispettore centrale medico per l'orientamento scolastico e professionale ai quali possono accedere, mediante concorso per titoli integrato da colloquio, coloro che, in possesso di laurea in medicina e chirurgia, abbiano prestato servizio di medico di orientamento scolastico professionale per almeno 10 anni nel ruolo stesso.

Le variazioni al numero dei centri e al numero dei posti di organico dei ruoli predetti, che si renderanno necessarie dopo la prima applicazione della presente legge, sono disposte con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro.

Alle spese relative all'applicazione del presente articolo si provvede con i fondi previsti dall'articolo 21 della legge 31 ottobre 1966, n. 942.

Gli enti locali, le altre persone giuridiche ed i privati possono assumersi oneri continuativi, in particolare per quanto riguarda la sede, a favore dei centri di orientamento scolastico e professionale statali.

Art. 3.

I consorzi provinciali per l'istruzione tecnica, che alla data di entrata in vigore della presente legge gestiscano centri di

orientamento scolastico e professionale, possono domandare entro 3 mesi dalla data stessa al Ministero della pubblica istruzione il passaggio dei loro centri allo Stato, purchè si obblighino a cedere per il loro funzionamento i locali, l'arredamento e il materiale tecnico e documentario di cui i centri stessi dispongono.

I direttori, i consiglieri, i psicometristi, gli assistenti sociali in servizio presso i centri passati allo Stato ai sensi del precedente comma, che abbiano un rapporto di impiego fisso e a tempo intero, possono domandare al Ministero della pubblica istruzione entro un mese dal decreto di passaggio di essere inquadrati, con l'anzianità già maturata prima del passaggio stesso, in uno dei ruoli di cui al precedente articolo 2.

All'inquadramento si provvede con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su conforme parere di una commissione ministeriale che esaminerà e vaglierà i requisiti di cui sono in possesso gli aspiranti.